



**Carlo Cecchi**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Filippo Rosi**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Elena Mannelli**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Prato, 3 gennaio 2024

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

**Circolare n. 1/2024**

**Oggetto: L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) - principali novità**

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) è stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla *G.U.* n. 303 del 30.12.2023 ed è in vigore dall'1.1.2024.

Di seguito, si riepilogano le principali novità.

## Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Argomento	Descrizione
<b>Regolarizzazione del magazzino</b>	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li> <li>– sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.</li> </ul> <p><b>Ambito temporale</b></p> <p>La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p><b>Soggetti interessati</b></p> <p>Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'adeguamento può riguardare le rimanenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;</li> <li>– materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li> </ul> <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;</li> <li>– opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.</li> </ul> <p><b>Modalità di adeguamento</b></p> <p>L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può essere effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li> <li>– iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</li> </ul> <p><b>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali</b></p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;</li> <li>– di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.</li> </ul> <p>Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;</li> <li>– volume d'affari.</li> </ul> <p>In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);</li> <li>– valore del bene eliminato.</li> </ul> <p><b>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali</b></p> <p>In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p>

	<p><b>Modalità di adesione</b></p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p><b>Termini di versamento</b></p> <p>Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li> <li>- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</li> </ul> <p>In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- somme non pagate e dei relativi interessi;</li> <li>- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.</li> </ul> <p>Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p><b>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP</b></p> <p>L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p><b>Effetti dell'adeguamento</b></p> <p>La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;</li> <li>- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.</li> </ul> <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li> <li>- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</li> </ul>
<p><b>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</b></p>	<p>Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. a) - <i>c-bis</i>), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p><b>Modalità di rivalutazione</b></p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo comma 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9, comma 4 lett. a), del TUIR.</p>

	<p><b><i>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</i></b></p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p><b><i>Versamento dell'imposta sostitutiva</i></b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;</li> <li>– oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</li> </ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p><b>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - plusvalenza</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p><b><i>Immobili esclusi</i></b></p> <p>Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– acquisiti per successione;</li> <li>– che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li> </ul> <p><b><i>Modalità di determinazione dei costi inerenti</i></b></p> <p>Riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68, comma 1, del TUIR, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121, comma 1 lett. a) e b), del D.L. 34/2020;</li> <li>– se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.</li> </ul> <p>Resta fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p><b><i>Applicazione dell'imposta sostitutiva</i></b></p> <p>Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1, comma 496, della L. 266/2005.</p>

<p><b>Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari</b></p>	<p>L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) interviene sull'art. 9, comma 5, del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell'art. 67, comma 1 lett. h), del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli <i>“derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”</i>.</p> <p><b>Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari</b></p> <p>Analizzando la novità introdotta alla luce dell'interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 381 del 12.7.2023, dall'1.1.2024 rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nella lett. h) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali);</li> <li>– nella lett. b) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua.</li> </ul> <p><b>Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo</b></p> <p>Seguendo l'impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l'applicazione dell'art. 67, comma 1 lett. h), del TUIR con questi effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non rileva il possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del cosiddetto <i>“superbonus”</i>;</li> <li>– il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.</li> </ul> <p><b>Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo</b></p> <p>In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l'art. 67, comma 1 lett. b), del TUIR la cui disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del cosiddetto <i>“superbonus”</i>;</li> <li>– prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto.</li> </ul> <p>Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1, comma 496, della L. 266/2005).</p>
<p><b>Locazioni brevi - aumento dell'aliquota al 26% - modifica normativa per gli intermediari non residenti</b></p>	<p>Modificando l'art. 4 del D.L. 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.</p> <p><b>Ambito oggettivo - Locazioni brevi</b></p> <p>Si definiscono <i>“locazioni brevi”</i> i <i>“contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”</i>.</p>

Sono assimilati alle locazioni brevi:

- contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (cosiddetta "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

#### ***Natura imprenditoriale - Esclusione***

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1, comma 595, della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta.

La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del D.L. 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

#### ***Cedolare secca - Aliquota al 26%***

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1.1.2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.

#### ***Ritenuta del 21% a titolo di acconto***

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

- operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;
- versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la

	<p>ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.</p> <p><b>Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti</b></p> <p>Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), sono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.</p> <p>In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l'art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;</li> <li>- viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73.</li> </ul>
<p><b>Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus</b></p>	<p>Riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
<p><b>Interventi "edilizi" - aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"</b></p>	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.</p> <p><b>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</b></p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del D.L. 63/2013, il <i>bonus</i> casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il cosiddetto "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>
<p><b>Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione</b></p>	<p>Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;</li> <li>- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</li> </ul>

<p><b>Fringe benefit 2024 - incremento della soglia di esenzione</b></p>	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;</li> <li>- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.</li> </ul> <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale;</li> <li>- spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</li> </ul>
<p><b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b></p>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1, comma 182, della L. 208/2015, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.</p>
<p><b>Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi</b></p>	<p>La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa.</p> <p><b>Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi</b></p> <p>L'art. 67, comma 1 lett. c-ter), del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.</p> <p>Tali redditi prevedono la liquidazione all'interno del quadro RT del modello REDDITI dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.</p> <p><b>Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato</b></p> <p>Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l'art. 68, comma 6, del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;</li> <li>- costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l'imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi.</li> </ul> <p>La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) interviene sull'art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.</p> <p>A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.</p>
<p><b>Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti</b></p>	<p>Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l'imposta sostitutiva a 13.000 euro.</p> <p>Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);</li> <li>- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).</li> </ul> <p>Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.</p>



<p><b>Nuove aliquote per IVIE e IVAFE</b></p>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFA allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p><b>Nuova aliquota per l'IVAFA su prodotti finanziari in Stati black list</b></p> <p>L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "<i>black list</i>" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il D.M. 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFA non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>
<p><b>Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni</b></p>	<p>Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.</p> <p>Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni.</p> <p>Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari");</li> <li>– della quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti "solari").</li> </ul> <p><b>Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP</b></p> <p>Viene altresì previsto l'obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d'imposta interessati dalle modifiche.</p>
<p><b>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</b></p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.</p> <p>Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p>

	<p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p><b>Sanzione</b></p> <p>Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.</p> <p>Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p><b>Controlli preventivi</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p>
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate</b></p>	<p>Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p><b>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</b></p> <p>L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p><b>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</b></p> <p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - introduzione di un termine iniziale</b></p>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.</p> <p><b>Crediti INPS</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li> <li>– dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</li> <li>– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</li> </ul>

	<p><b>Crediti INAIL</b></p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p><b>Decorrenza e disposizioni attuative</b></p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
<p><b>Pignoramento presso terzi - efficientamento</b></p>	<p>Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.</p> <p>L'Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.</p> <p>La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p><b>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</b></p>	<p>Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.</p> <p>Inoltre, viene preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
<p><b>Aliquota IVA per i pellet</b></p>	<p>Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.</p>
<p><b>Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia</b></p>	<p>È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;</li> <li>– preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);</li> <li>– pannolini per bambini.</li> </ul> <p>È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
<p><b>Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile</b></p>	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.</p>

<p><b>Sgravio IVA <i>tax free shopping</i></b></p>	<p>Con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70,00 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (cosiddetto "<i>tax free shopping</i>").</p> <p>Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'1.1.2024.</p>
<p><b>Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano</b></p>	<p>Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.</p>
<p><b>IMU - enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati</b></p>	<p>Viene precisato che l'art. 1, comma 759 lett. g), della L. 160/2019, relativo all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell'ente non commerciale si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– "posseduti" anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'art. 7, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 504/92, con modalità non commerciali;</li> <li>– "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.</li> </ul>
<p><b>Proroga delle delibere per il 2023 per l'IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta</b></p>	<p>Limitatamente all'anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono da considerare tempestive le delibere per l'anno 2023 inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);</li> <li>– le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).</li> </ul> <p>La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU.</p> <p><b>Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023</b></p> <p>Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell'IMU dovuta per l'anno 2023.</p> <p>In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all'IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;</li> <li>– minore, nel qual caso il rimborso dell'IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.</li> </ul>
<p><b>Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l'IMU o altri tributi locali</b></p>	<p>Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall'anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 ed al 28 ottobre dell'anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai</p>

	regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU.
<b>ILIA - effetto sostitutivo dell'IRPEF dal 2023</b>	<p>A partire dall'anno 2023, viene esteso l'effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali anche all'imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA), istituita dalla L. Reg. n. 17 del 14.11.2022.</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2023, l'ILIA sostituisce al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMU;</li> <li>- per la componente immobiliare, IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, fatte salve le deroghe di cui all'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011.</li> </ul>
<b>IMU - esenzione per i fabbricati abitativi colpiti dal sisma del Comune di Umbertide</b>	<p>Viene introdotta l'esenzione dall'IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siti nel territorio del Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023;</li> <li>- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</li> </ul> <p>In presenza di tali requisiti, l'esenzione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'anno 2024;</li> <li>- ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31.12.2024.</li> </ul>
<b>Proroghe delle esenzioni per il sisma dell'Italia Centrale del 2016 e 2017</b>	<p>Sono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.</p> <p><b>Proroga dell'esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU</b></p> <p>Sono prorogate le esenzioni dall'IRPEF e dall'IRES, nonché dall'IMU, per i fabbricati che al contempo risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici;</li> <li>- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</li> </ul> <p>In presenza di tali requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno d'imposta 2023;</li> <li>- fabbricati sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2024.</li> </ul> <p><b>Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo e registro</b></p> <p>Viene prorogato al 31.12.2024 il termine finale di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali.</p> <p>Tale esenzione spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dai richiamati eventi sismici del 2016 e 2017;</li> <li>- persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni.</li> </ul> <p><b>Proroga dell'esenzione dal canone unico</b></p> <p>È prorogata fino al 2024 l'esenzione dal canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici.</p>

<p><b>Contributi e credito d'imposta per la ricostruzione a seguito dell'alluvione dell'1.5.2023</b></p>	<p>Sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, di cui all'art. 20-<i>sexies</i>, comma 3 lett. a), b), c), d), e) e g), del D.L. 61/2023.</p> <p>Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-<i>septies</i> del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000,00 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;</li> <li>- 40.000,00 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.</li> </ul> <p>I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l'intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.</p> <p><i>Riconoscimento del credito d'imposta</i></p> <p>In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d'imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno</b></p>	<p>Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.</p>
<p><b>Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi</b></p>	<p>Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.</p>
<p><b>Credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici</b></p>	<p>Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 188 del D.L. 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</p>
<p><b>Crediti d'imposta per il cinema - modifiche alla disciplina</b></p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.</p> <p>Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata.</p>
<p><b>Legge Sabatini - rifinanziamento</b></p>	<p>In relazione alla cosiddetta "nuova Sabatini", di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
<p><b>Contratti di sviluppo - rifinanziamento</b></p>	<p>Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale.</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse.</p>
<p><b>Fondo crescita sostenibile - rifinanziamento</b></p>	<p>La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e 220 milioni di euro per il 2025.</p>
<p><b>Fondo per le emergenze in agricoltura</b></p>	<p>È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.</p> <p>Si demanda al Ministero la definizione di criteri e modalità di erogazione delle risorse.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Proroga per l'accesso al fondo di garanzia prima casa</b></p>	<p>Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all'art. 64, comma 3 primo e secondo periodo, del D.L. 73/2021 per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p> <p>Si ricorda che l'agevolazione in discorso, fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%, riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– giovani coppie;</li> <li>– nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;</li> <li>– conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;</li> <li>– giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.</li> </ul> <p><b>Finanziamenti con TEG superiore al TEGM</b></p> <p>Il differimento fino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all'art. 64, comma 3 secondo periodo, del D.L. 73/2021.</p> <p>Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando, fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma, il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose</b></p>	<p>Per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma 48 lett. c), della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a);</li> <li>– quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b);</li> <li>– cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c).</li> </ul> <p>Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all'80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a);</li> <li>– 85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b);</li> <li>– 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c).</li> </ul> <p><b>Finanziamenti con TEG superiore al TEGM</b></p> <p>Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.</p> <p><b>Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo</b></p> <p>Viene prevista la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie;</li> <li>– e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.</li> </ul> <p>La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari.</p>

<p><b>Bonus asili nido</b></p>	<p>Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (cosiddetto "bonus asili nido"), introdotto dall'art. 1, comma 355, della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016.</p> <p>Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'importo del <i>bonus</i> in esame per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000,00 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (cosiddetto "bonus secondo figlio").</p> <p>L'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall'art. 1, comma 488, della L. 145/2018 a 1.500,00 euro e successivamente dall'art. 1, comma 343, della L. 160/2019, che dall'anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3.000,00 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;</li> <li>– 2.500,00 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,</li> </ul> <p>comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500,00 euro per i nuclei familiari fino a 25.000,00 euro e di 1.000,00 euro per quelli fino a 40.000,00 euro (superati i quali il <i>bonus</i> resta fisso a 1.500,00 euro).</p> <p>La norma aumenta a 2.100,00 euro l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dall'1.1.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000,00 euro;</li> <li>– in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,</li> </ul> <p>con la conseguenza che, dal 2024, l'importo del <i>bonus</i> per tali soggetti arriverà a 3.600,00 euro.</p> <p>Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000,00 euro l'importo resta fermo a 1.500,00 euro l'anno.</p>
<p><b>Fondo per le borse di studio per l'Erasmus italiano</b></p>	<p>È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004.</p> <p>Si demanda ad un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca la definizione dell'ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio e del valore dell'ISEE per l'accesso.</p> <p><b>Esenzione fiscale delle borse di studio</b></p> <p>Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale.</p>
<p><b>Riduzione del canone RAI</b></p>	<p>Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l'anno 2024.</p>
<p><b>Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"</b></p>	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.7.2024 dell'efficacia delle disposizioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetta "plastic tax");</li> <li>– imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta "sugar tax").</li> </ul>



## Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Argomento	Descrizione
<b>Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore</b>	<p>L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;</li> <li>– 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.</li> </ul> <p><i>Tredicesima</i> Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.</p>
<b>Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli</b>	<p>Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile.</p> <p>Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.</p> <p><i>Lavoratrici con tre o più figli</i> Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p><i>Lavoratrici con due figli</i> In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<b>Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà</b>	<p>È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.</p> <p><i>Ambito applicativo e finalità</i> L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vittime di violenza;</li> <li>– disoccupate;</li> <li>– beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).</li> </ul> <p>La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.</p> <p><i>Rapporti incentivati e durata</i> L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione);</li> <li>– trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo</li> </ul>

	<p>indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).</li> </ul>
<p><b>Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale</b></p>	<p>Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (<i>ex art. 5 della L. 287/91</i>), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.</p> <p><b>Modalità</b></p> <p>Il trattamento è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2023;</li> <li>– dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);</li> <li>– su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).</li> </ul> <p><b>Periodo</b></p> <p>Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 30.6.2024.</p> <p><b>Regime fiscale</b></p> <p>Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p><b>Proroga dell'ISCRO per il 2024</b></p>	<p>Si riconosce ancora per tutto il 2024 l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.</p> <p>L'indennità viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>– non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;</li> <li>– hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</li> <li>– hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;</li> <li>– sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li> <li>– sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</li> </ul> <p>La medesima disposizione stabilisce poi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;</li> <li>– la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</li> </ul> <p>La domanda di accesso all'ISCRO va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.</p> <p>L'erogazione dell'indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.</p>

<p><b>Congedo parentale</b></p>	<p>Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D.Lgs. 151/2001 con un'indennità più elevata, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;</li> <li>– 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.</li> </ul> <p>La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.</p>
<p><b>Proroga della CIGS per le imprese in crisi</b></p>	<p>Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del D.L. 109/2018.</p>
<p><b>Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa</b></p>	<p>Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del D.L. 50/2017, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.</p>
<p><b>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</b></p>	<p>Sono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015.</p>
<p><b>CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale</b></p>	<p>Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.</p> <p>La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015.</p>
<p><b>Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA</b></p>	<p>Viene prorogata anche per il 2024 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del D.L. 243/2016, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.</p>
<p><b>Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate</b></p>	<p>Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;</li> <li>– per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.</li> </ul> <p>Valgono le medesime condizioni previste dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle alle quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del D.Lgs. 159/2011. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal D.Lgs. 148/2015.</p>
<p><b>Indennità per i lavoratori dei call center</b></p>	<p>Viene disposto, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <i>call center</i> di cui all'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 148/2015.</p>
<p><b>Indennità di malattia per i lavoratori marittimi</b></p>	<p>Si interviene con riferimento alla misura dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL n. 1918 del 23.9.37. Nel dettaglio, si modificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall'1.1.2024, nell'ipotesi in cui l'evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l'attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione;</li> <li>– le modalità di calcolo dell'indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che</li> </ul>

	<p>precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.</p> <p>Infine, si prevede che qualora l'evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera venga calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.</p>
<b>Indennità per fermo pesca</b>	<p>Viene finanziata anche per l'anno 2024 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligatorio;</li> <li>- non obbligatorio.</li> </ul>
<b>Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico</b>	<p>Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.</p> <p><i>Adozione delle misure di contrasto</i></p> <p>In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;</li> <li>- sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</li> </ul>
<b>Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione</b>	<p>In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;</li> <li>- né soggetti ad alcun obbligo contributivo.</li> </ul> <p>Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.</p> <p>L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all'1.1.96 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.</p> <p><i>Misura e versamento dell'onere di riscatto</i></p> <p>La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell'assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutandolo con il sistema contributivo;</li> <li>- applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 5, del D.Lgs. 184/97).</li> </ul> <p>Il versamento dell'onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.</p> <p><i>Disposizioni per i lavoratori del settore privato</i></p> <p>Per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.</p>

<p><b>Modifica alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata</b></p>	<p>Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia;</li> <li>– dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata.</li> </ul> <p><i>Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia</i></p> <p>Modificando l’art. 24, comma 7, del D.L. 201/2011, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.</p> <p>Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest’ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno.</p> <p><i>Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata</i></p> <p>Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l’art. 24, comma 11, del D.L. 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);</li> <li>– un’anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.</li> </ul> <p>Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;</li> <li>– 2,8 volte per le donne con un figlio;</li> <li>– 2,6 volte per le donne con almeno due figli.</li> </ul> <p>Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.</p> <p>La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.</p>
<p><b>Misure di flessibilità in uscita</b></p>	<p>Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ape sociale ex art. 1, comma 179, della L. 232/2016;</li> <li>– Cosiddetta “Opzione donna” di cui all’art. 16 del D.L. 4/2019;</li> <li>– pensione anticipata flessibile (cosiddetta “Quota 103”) ex art. 14.1 del D.L. 4/2019.</li> </ul> <p><i>Ape sociale</i></p> <p>L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall’art. 1, comma 179, della L. 232/2016, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.</p> <p>Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;</li> <li>– l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.</li> </ul> <p>Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p>

	<p><b>Opzione donna</b></p> <p>Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del D.L. 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.</p> <p>Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (<i>caregiver</i>, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 852, della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;</li> <li>- un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.</li> </ul> <p><b>Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")</b></p> <p>Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del D.L. 4/2019 (cosiddetta "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.</p> <p>Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le cosiddette "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;</li> <li>- il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.</p>
<p><b>Rivalutazione dei trattamenti pensionistici</b></p>	<p>Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 448/98, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura dell'85%, per trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;</li> <li>- nella misura del 53%, per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il minimo INPS;</li> <li>- nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il minimo INPS;</li> <li>- nella misura del 37%, per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il minimo INPS;</li> <li>- nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il minimo INPS.</li> </ul>

<p><b>Adeguamento delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali</b></p>	<p>Viene operata una ridefinizione delle aliquote di rendimento applicate dalle seguenti gestioni previdenziali del pubblico impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);</li> <li>- Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS);</li> <li>- Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI);</li> <li>- Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).</li> </ul> <p>La medesima norma stabilisce che la modifica delle aliquote di rendimento non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente</p>
<p><b>Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e "precoci" nel pubblico impiego</b></p>	<p>Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall'art. 24 del D.L. 201/2011. Nel contempo si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall'art. 17, comma 1, del D.L. 4/2019 con riferimento ai lavoratori cosiddetti. "precoci".</p> <p>Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all'anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall'1.1.2028.</p>
<p><b>Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico</b></p>	<p>Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.</p> <p>Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età.</p>
<p><b>Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE</b></p>	<p>Viene prevista, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.</p>
<p><b>Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini</b></p>	<p>A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, del D.Lgs. 286/98.</p>

## Altre principali novità

Argomento	Descrizione
<b>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti</b>	<p>Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ex art. 2188 Codice Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con sede legale in Italia;</li> <li>– aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</li> </ul> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 Codice Civile), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1, comma 515 e seguenti, L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– relativi ai beni individuati all'art. 2424, comma 1, Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li> <li>– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li> </ul> <p>Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto <i>“nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”</i>, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p><b>Condizioni del contratto</b></p> <p>Le compagnie assicurative devono applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;</li> <li>– premi proporzionali al rischio.</li> </ul> <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.</p> <p>Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.</p> <p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>
<b>Contributo per l'attività ispettiva sulle imprese sociali</b>	<p>Viene modificato l'art. 15 del D.Lgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo dei controlli sulle imprese sociali, deve definire non solo le forme, i contenuti, le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti;</li> <li>– le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell'Economia, riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.</li> </ul>
<b>Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero</b>	<p>Con la modifica dell'art. 11, comma 1, della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100,00 euro e un massimo di 500,00 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l'“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ovvero il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).</p> <p>Le medesime sanzioni sono estese all'ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L.</p>



	<p>470/88, istitutiva dell'“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” (cosiddetto “AIRE”), e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54.</p> <p>In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.</p> <p><b><i>Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo</i></b></p> <p>La sanzione di cui al novellato art. 11, comma 1 primo periodo, della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni;</li> <li>– la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>
<p><b>Sanzioni per l'omesso trasferimento di residenza all'estero e dall'estero</b></p>	<p>Il riformato art. 11, comma 2, della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall'art. 13, comma 2, del DPR 223/89;</li> <li>– violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero sancito dall'art. 6, comma 1 e 4, della L. 470/88.</li> </ul> <p>Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato.</p> <p><b><i>Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive</i></b></p> <p>Ai sensi del novellato art. 11, comma 2, secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all'inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all'estero o dall'estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;</li> <li>– la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>